

Delibera del C.C. n. 21 del 20.5.1995
Modificato con deliberazione del C.C. N. 37 DEL 27.7.1995.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART.1: Le Commissioni Consiliari numero e tipo.

1. Il Consiglio Comunale istituisce tre Commissioni Consiliari permanenti, che sono disciplinate dal presente regolamento.
2. le tre Commissioni Consiliari permanenti sono:
 - a) Commissioni Lavori Pubblici;
 - b) Commissione Bilancio, Personale, Tributi, Manutenzioni e Servizi;
 - c) Commissione Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

ART. 2: Competenze e poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti.

1. Compiti delle Commissioni Consiliari permanenti sono l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio comunale e l'esame di altri argomenti ritenuti di particolare interesse.
2. Le commissioni Consiliari permanenti hanno poteri consultivi e propositivi, nei confronti sia della Giunta Comunale sia del Consiglio comunale.
3. Gli argomenti da trattare nelle singole Commissioni sono attribuiti per competenza. Se l'argomento da trattare lo richiede, possono riunirsi congiuntamente anche più Commissioni Consiliari.

ART. 3: Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da :
 - a) N. 3 Consiglieri comunali due per la maggioranza e uno per la minoranza;
2. La nomina da parte del Consiglio Comunale avviene su proposta dei gruppi consiliari.
3. L'Assessore competente per argomento partecipa senza diritto di voto ai lavori della relativa Commissione della quale, a norma dell'art. 21 dello statuto, ha la presidenza e designa un Vice Presidente fra i membri Consiglieri. Il Sindaco può comunque partecipare di diritto ai lavori di tutte le Commissioni Consiliari, senza diritto di voto.
4. Le commissioni Consiliari permanenti possono invitare a partecipare ai propri lavori cittadini singoli, rappresentanti di libere forme associative, funzionari e dipendenti comunali e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Nel caso l'astensione della partecipazione di cui al punto precedente comportasse un qualunque onere finanziario, è necessario il parere favorevole della Giunta Comunale.

ART. 4 : Funzionamento delle Commissioni Consiliari.

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono convocate dal Presidente o dal Vice-Presidente. L'avviso di convocazione va consegnato ai membri della Commissione, sia Consiglieri, sia esterni, al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono convocate :
 - a) su iniziativa dell'Assessore Presidente;
 - b) su iniziativa del Vice -Presidente;
 - c) su richiesta indirizzata al presidente e contenente gli argomenti da trattare, da parte di almeno due membri della Commissione.
3. La Commissione è ritenuta validamente riunita se sono presenti almeno due membri.
4. Il Presidente della seduta provvede alla stesura del verbale della riunione della Commissione. Dal verbale della riunione della commissione devono risultare i membri presenti e quelli assenti, un breve resoconto della discussione, il risultato di eventuali votazioni, il parere o i pareri eventualmente espressi dalla Commissione. Detto verbale, controfirmato, dovrà essere conservato agli atti della Commissione e consegnato in copia all'Assessore o agli Assessori competenti.

ART. 5 : Durata e modifiche delle Commissioni Consiliari Permanenti e del presente regolamento.

1. I membri delle Commissioni Consiliari permanenti hanno durata pari a quella del Consiglio Comunale che li ha espressi.
2. In caso di dimissione di uno o più membri, il Presidente informa il Sindaco, il quale inserirà la sostituzione dei membri dimissionari all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
Eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale.
3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza della carica.
